

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO TESTA, BIONDI, BUFFONI, PIERMARTINI

Ordinamento della professione di investigatore privato

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo e la funzione di investigatore privato in relazione a quanto contenuto nel nuovo codice di procedura penale comporta la valutazione di alcuni effetti pratici per la categoria.

È noto che l'investigatore opera in un vasto campo di attività, molte volte quanto mai delicato e riservato, che spesso incontra non poche difficoltà di natura giuridica, in relazione alla inderogabile necessità di garantire e rispettare la inviolabilità della libertà personale, di domicilio, epistolare: in altri termini della ben nota *privacy* del cittadino, per usare una espressione anglosassone, stabilita chiaramente negli articoli 13, 14 e 15 della nostra Costituzione.

Questo è un aspetto molto delicato che implica alcuni problemi e da cui scaturisce

l'inderogabile necessità di una autonomia, chiara e forte richiesta di un albo professionale.

Si accennava alle implicazioni derivanti dal nuovo codice di procedura penale ed alle nuove, ampie ed interessanti prospettive dell'intero settore dell'investigazione privata.

È noto che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha trasformato il processo da inquisitorio ad accusatorio; vale a dire che la funzione del pubblico ministero o del giudice, che dir si voglia, non è quella, per dirla in breve, di presentare ed acquisire prove al dibattimento; bensì quella di verificare se vi sono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, lasciando al dibattimento il contraddittorio e la possibilità di produrre le prove raccolte.

Con questo procedimento si vuole indiscutibilmente mettere su di un piano di assoluta parità sia l'accusa che la difesa.

Anche se, ad onor del vero, al momento attuale non si ravvisa la facile possibilità, per le parti private, di avvalersi della collaborazione tecnica di uno specialista, di un professionista, di un esperto qualificato in materia di investigazione che concorra all'acquisizione di prove in difesa o supporto dell'eventuale imputato.

In altri termini non si è ancora sancito esplicitamente, sotto una angolazione e un preciso riconoscimento giuridico, il diritto delle parti private di avvalersi della collaborazione attiva e fattiva dell'investigatore privato nella cosiddetta ricerca delle fonti di prova.

In altri termini, per parlare netto e chiaro, si deve arrivare alla opportunità e necessità di collocare in modo rigoroso e giusto la figura dell'investigatore privato fra i soggetti attivi all'interno dei soggetti processuali come consulente tecnico, specializzato in materia.

Se si ha la pazienza di scorrere le fitte pagine elaborate dalla commissione consultiva ministeriale per il nuovo codice di procedura penale, si trovano alcuni principi innovativi che fanno bene sperare per un futuro immediato.

Si legge infatti, in questo documento che, come già accennato, il nuovo processo poggia interamente sul contraddittorio, che è come un metodo di decisione collettiva delle parti e del giudice, nel senso che il giudice decide dopo aver dibattuto la questione con le parti.

Ci si chiede come potrebbe la parte priva di adeguate cognizioni tecniche partecipare a questa decisione.

La presenza del difensore tecnico garantisce anche la comprensione del processo alle parti.

Il nuovo codice sostiene la necessità di considerare la difesa tecnica.

Inoltre, riunificando nel libro III, tutte le disposizioni riguardanti la prova, ne impone una disciplina organica e chiara, uno dei cardini del sistema processuale attraverso cui si forma il convincimento del giudice.

A questo proposito è bene fare solo un accenno sul fatto che ancora non si è risolta la dualità tra il problema-concetto della tassatività della prova e della libertà di prova.

Anche se quest'ultima caratterizza meglio il tipo di processo.

Sempre in questo contesto sarebbe quanto mai opportuno, in materia di mezzi probatori diretti, oltre ai confronti, prevedere anche, come rilevante fonte di elementi di prova, la ricognizione di suoni e voci che possono costituire, e molto spesso costituiscono, una fonte di elemento di prova.

Analogo discorso può farsi per l'attività del perito e degli elementi da questi acquisiti.

Da tutti questi brevi cenni scaturisce la possibilità della opportunità che le parti private si avvalgano di un tecnico professionista specializzato in materia investigativa.

In conclusione se da un lato, come già si è detto, l'investigatore privato è legato a filo doppio con la realtà socio-economica del Paese, dall'altro è già fortemente interessato e coinvolto nell'espletamento della propria attività professionale, nel mondo giudiziario.

Con il nuovo codice l'investigatore privato avrà un compito ben preciso, in base all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione, e cioè quello di riuscire a trovare elementi e prove da portare in tribunale all'esame del giudice in contrapposizione alle prove dell'accusa in possesso del pubblico ministero, raccolte tramite le indagini della polizia giudiziaria. Si va verso il processo di tipo americano dove l'imputato può assumere investigatori che possano provare la propria innocenza.

In questa prospettiva si rende legittimo chiedersi se l'investigatore sarà in condizione di assolvere questo ulteriore delicatissimo ruolo. La risposta non può non essere che positiva, anche se una maggiore professionalità e qualificazione si ha con l'istituzione dell'albo professionale. Tale riconoscimento giuridico appare di vitale importanza.

L'intero problema, al di là degli aspetti tecnici, va visto sotto un'angolazione squisitamente giuridica.

La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 105 del 23 aprile 1976, ripropose nella sua attualità la complessa problematica della investigazione privata; resa ancora più interessante dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

La sentenza della Corte costituzionale prende le mosse dalla questione di legittimità costituzionale degli articoli 134 e 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 — che rispettivamente subordinano l'attività degli istituti di investigazioni alla licenza del prefetto e impongono loro l'obbligo di collaborare con le forze dell'ordine — per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13, 14, 15, 24, 27, 41 e 98 della Costituzione.

Da quanto precede per avere una risposta agli interrogativi contenuti nell'esposizione sin qui fatta nel maggio 1989 fu presentata al Ministro di grazia e giustizia una interrogazione (4-13464) in cui, tra l'altro, veniva sottolineato il fatto che l'informazione e la gestione delle informazioni è l'aspetto più importante ed essenziale e che in questo contesto rilevanza fondamentale riveste il cosiddetto diritto alla prova in cui la pienezza dei poteri è attribuita al difensore ed al consulente tecnico, ai quali è riconosciuta la facoltà di conferire con le persone che possono dare informazioni.

In particolare, l'articolo 33 del progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, al fine di esercitare questo diritto alla prova prevista dall'articolo 190 del codice di procedura penale consente, tra l'altro, al difensore, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, di svolgere investigazioni per riuscire ad individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni e farsi rilasciare da esse dichiarazioni scritte.

In particolare veniva fatta menzione che il Consiglio superiore della magistratura nel formulare il proprio parere al competente Ministero sulle menzionate norme di attuazione, può sottolineare la necessità, per quanto attiene all'attività investigativa, che questa possa essere svolta da investigatori autorizzati e che necessita una profonda revisione di tutta la normativa concernente gli istituti di investigazione privata, attualmente regolati dagli articoli 134 e 135 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli articoli 259 e 260 del relativo regolamento di esecuzione.

Si concludeva nel chiedere se non si conveniva sull'opportunità di presentare un disegno di legge in tal senso che legittimasse l'attività di questa attività professionale, armonizzandola con la linea direttrice del nuovo codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia forniva una risposta molto articolata ed esauriente, in cui tra l'altro si indicavano alcune soluzioni percorribili. Non a caso nella citata risposta si sottolineava che la disciplina della attività degli investigatori privati costituisce, come è noto, un tema di particolare delicatezza, specie in rapporto alle rilevanti novità che sono state introdotte dalla riforma del processo penale in materia di indagini difensive.

L'articolo 38 delle disposizioni di attuazione introduce, infatti, nello scenario processuale, una norma di significativo risalto, che mira a scandire le facoltà conferite ai difensori per esercitare il diritto alla prova stabilito dall'articolo 190 del nuovo codice. Le consistenti variazioni che il testo dell'articolo ha subito nei vari passaggi che hanno cadenzato l'iter di formazione del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, testimoniano, al pari dei copiosi interventi svolti da vari organi chiamati ad esprimere il proprio parere, le notevoli difficoltà in cui il legislatore si è imbattuto per individuare l'ambito entro il quale espressamente consentire al difensore una attività *lato sensu* di indagine per la ricerca degli elementi di prova

favorevoli al proprio assistito. Il testo normativo scaturito all'esito di una così approfondita elaborazione ha finito per delineare una disciplina di mero principio, anche se nelle osservazioni svolte in sede di presentazione del progetto definitivo possono intravedersi ampi spazi per una più articolata ed organica rivisitazione del delicato argomento. Malgrado ciò, l'articolo 38 fissa una serie di punti fermi di indiscutibile rilievo: anzitutto, in aderenza al postulato della parità delle parti « in ogni stato e grado del procedimento » (direttiva n. 3 della legge delega), viene ad essere riconosciuta ai difensori, siano essi dell'imputato come delle restanti parti private, la facoltà di svolgere « investigazioni » per la ricerca degli elementi di prova e di « conferire con le persone che possano dare informazioni ». Sicché, da un lato, è previsto un ampio spettro di attività innominata che si qualifica solo nei fini e nei soggetti legittimati a compierla, dall'altro, viene ad essere testualmente consentita l'audizione di persone in grado di fornire informazioni, quasi a configurare un corrispondente per la difesa della omologa attività svolta nel corso delle indagini dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. È questo secondo, ovviamente, il profilo che presenta aspetti di maggior problematicità, giacché resta integralmente affidata alla prassi e all'etica professionale l'individuazione delle « regole » da osservare per introdurre e gestire colloqui con una categoria tanto ampia di soggetti, quale è quella genericamente definita dalla norma. Ma l'aspetto di novità offerto dall'articolo 38, che qui maggiormente rileva, riguarda i soggetti legittimati a svolgere « l'indagine difensiva », giacché i difensori stessi possono compiere la relativa attività anche attraverso i sostituti o i consulenti tecnici ovvero incaricare « investigatori privati autorizzati ». Quest'ultima previsione ha quindi reso necessaria la formulazione di una apposita norma di coordinamento (articolo 222 del citato decreto legislativo n. 271 del 1989) al fine di armonizzare le particolarità insite nella attività di cui si

è detto con le disposizioni dettate dal testo unico n. 773 del 1931, citato negli articoli 135 e successivi (confrontare, altresì, gli articoli 257 e successivi del relativo regolamento) in tema di istituti di investigazione privata, stabilendosi, in particolare, i dati che devono essere annotati sull'apposito registro che va esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, la non applicabilità dell'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (obbligo degli istituti di investigazione di prestare ausilio alla autorità di pubblica sicurezza) e la equiparazione degli investigatori autorizzati ai consulenti tecnici, ai fini della facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'articolo 200 del codice di procedura penale.

L'indicata norma di coordinamento, peraltro, si pone in una prospettiva dichiaratamente transitoria, giacché nel comma 1 del citato articolo 222 espressamente si precisa che il procedimento autorizzatorio ivi previsto sarà osservato « fino alla approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati »: evenienza, questa, ugualmente rimarcata nelle osservazioni governative che hanno accompagnato la stesura definitiva del decreto legislativo n. 271 del 1989, ove si chiarisce che la disposizione di cui si è detto è « destinata ad avere valore transitorio in attesa di un complessivo riassetto normativo degli istituti di investigazione privata, che dovrà tener conto anche dell'esperienza che la pratica applicazione della nuova disciplina potrà offrire ».

Diverse proposte di legge hanno inteso predisporre una disciplina della attività degli investigatori privati, facendo leva, anche, sul risalto che la stessa veniva ad assumere nel quadro del nuovo processo penale; ma il tratto che sembra unificare le varie iniziative parlamentari è quello di essere tutte rivolte alla istituzione di un apposito albo professionale, pur se i singoli articolati presentano notevoli differenze su aspetti anche qualificanti.

Se la strada da percorrere è quella della istituzione di un albo professionale, si pone, pregiudizialmente, il problema di

stabilire se il controllo sulla attività delle singole agenzie di investigazione debba essere riservato agli organismi professionali del futuro ordine, ovvero se, a questo, possa aggiungersi una funzione di vigilanza da parte di altri organi: in particolare, occorre stabilire se residui uno spazio per mantenere quei poteri di controllo da parte degli uffici di pubblica sicurezza che, nell'ambito delle attività prese a riferimento dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tradizionalmente riguardano soggetti non costituiti in ordine professionale. Va da sè, infatti, che la formazione di un albo e il riconoscimento di un apposito ordine professionale, mal si concilierebbe con poteri tanto incisivi attribuiti ad organi estranei alla categoria, per di più in potenziale « conflitto di interessi » nello specifico settore delle indagini difensive. Una soluzione intermedia, sul punto, potrebbe essere, salvo maggiore approfondimento, quella di ipotizzare un consiglio dell'ordine articolato su base circoscrizionale e con un organismo nazionale, a composizione mista, con la partecipazione di esponenti della pubblica sicurezza e di magistrati del pubblico ministero, per rendere più penetrante e non « corporativa » la verifica sulla professionalità e correttezza dei singoli iscritti all'albo, con adeguata puntualizzazione dei requisiti per ottenere l'iscrizione, dei profili deontologici e del regime sanzionatorio.

In proposito, tuttavia, una ulteriore riflessione sembra opportuna. Le peculiarità che caratterizzano « l'indagine difensiva », comportano che l'eventuale albo professionale e la relativa disciplina debba essere distinta da quella concernente l'attività di investigazione che riguardi settori diversi da quello in esame (si pensi al ramo commerciale, finanziario e simili). Da ciò un ulteriore corollario: a prescindere dalla forma in cui l'attività viene gestita (società, ditta individuale, eccetera), sembra necessaria la previsione che le indagini previste dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 271 del 1989 possano essere concretamente svolte solo dai soggetti abi-

litati ed iscritti nel relativo albo professionale, senza che questi siano a loro volta legittimati ad avvalersi di collaboratori privi dei necessari requisiti. Ove così non fosse, lo spirito della riforma verrebbe fin troppo agevolmente eluso e offerto ampio spazio a quei rischi di abusi che esperienze del passato hanno dimostrato essere tutt'altro che teorici.

Altro aspetto che merita di essere segnalato è la necessità che la futura disciplina si proietti anche in una prospettiva che tenga conto della prossima apertura dei mercati comunitari, così da scongiurare incontrollate « immigrazioni » di agenzie investigative straniere o procedure anomale di collaborazione che permettano di operare attraverso interposizioni fittizie di agenzie nazionali ed estere.

Per quanto ovvio, infine, l'emananda disciplina, naturalmente da concertare con il Ministro dell'interno, dovrebbe riguardare esclusivamente gli istituti di investigazione, così da « separare » il relativo regime da quello degli istituti di vigilanza e delle guardie particolari, che attualmente costituiscono oggetto di trattazione unitaria sotto il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sin qui la risposta del Ministro guardasigilli.

Ad oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo processo penale sono emerse non poche difficoltà; la stessa mancata applicazione, dovuta indiscutibilmente a svariate cause, anche oggettive, di interventi correttivi pronti e decisi ha sollevato uno stato latente di frustrazione e di ingiuste valutazioni pessimistiche tra gli operatori.

In quest'ottica, rilievo non indifferente hanno le questioni legate allo svolgimento dell'attività investigativa.

È noto che da un'indagine promossa dal Censis risulta che nel quinquennio 1985-1990 le attività indipendenti sono in forte espansione e tra esse un posto rilevante ha la figura dell'investigatore privato.

Utilità sociale e riconoscibilità sono le esigenze inderogabili avanzate dalla cate-

goria degli investigatori privati; ossessionati, sostiene qualcuno, dal complesso della clandestinità, dalla concorrenza sleale, dall'abusivismo, dalla mancanza, in altri termini, di un albo professionale selettivo e qualificante.

Il nuovo codice di procedura penale pone indiscutibilmente, a questa categoria, nuove esigenze, nuove necessità, ma anche nuovi traguardi, nuovi obiettivi, nuovi obblighi.

La necessità dell'istituzione di un albo professionale è la garanzia per l'utenza da un lato e, dall'altro, il riconoscimento delle capacità professionali per consentire un libero accesso alle forme di informazione.

Gli ordini professionali, l'anglossassone *credential system* prendono la forma di autocertificazione, di codificazione deontologica e di tutela disciplinare della professione, delle credenziali relative alla specializzazione tecnica.

Si può quindi affermare che gli albi professionali nascano per rispondere ad una domanda di rappresentanza che armonizzi il bisogno di tutela, le diversità individuali con la necessità di sostenere

obiettivi comuni e di acquisire una precisa identificazione professionale.

Riconoscimento giuridico che purtroppo tarda ad arrivare.

A questo punto, senza presunzione, si può affermare che i termini del problema sono chiari in tutti gli aspetti.

L'investigatore svolge, oggi, un lavoro molto ampio ed articolato in settori vitali dell'economia; si pensi alla lotta alle contraffazioni dei grandi marchi, allo spionaggio industriale, alla difesa del *know-how*, alle azioni *take-over*, al *tampering* per la guerra di concorrenza, alle speculazioni di borsa, alle vendette commerciali, eccetera.

Da quanto precede, visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e ritenuta la necessità, in particolare, in attuazione dell'articolo 222, comma 1, di dettare norme per la disciplina dell'attività degli investigatori privati e per l'istituzione dell'albo professionale, si presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
INTERREGIONALE

SEZIONE I.

DELL'ORDINE IN GENERALE.

ART. 1.

(Ordine degli investigatori privati).

1. È istituito l'ordine degli investigatori privati. Ad esso appartengono gli investigatori privati iscritti nell'albo professionale.

2. L'ordine è composto da un Consiglio nazionale con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, e da tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, in Milano, Roma e Napoli.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero di grazia e giustizia.

ART. 2.

(Diritti e doveri).

1. È diritto insopprimibile degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei principi costituzionali e con l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità e riservatezza altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.

2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi ed a

consolidare l'immagine professionale presso la collettività e gli organi di stampa.

ART. 3.

(Giurisdizione e composizione dei consigli interregionali).

1. I consigli interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 hanno la seguente giurisdizione:

a) Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;

b) Roma, per l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;

c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

2. I consigli interregionali sono formati:

a) da cinque membri se gli iscritti a ciascun albo non superano i 50;

b) da sette membri, se il numero degli iscritti è compreso fra i 51 ed i 99;

c) da nove membri se gli iscritti sono più di 99.

3. I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'assemblea degli iscritti che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

ART. 4.

(Elezione dei consigli dell'ordine).

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, ad esclusione di coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e fissare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa.

3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

(Votazioni).

1. Il presidente dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di età.

2. Durante le votazioni è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

3. Il segretario dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

ART. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti).

1. Il voto si esercita sulle liste concorrenti partecipanti alle elezioni. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da qualcuno dei candidati, si procede in un'assemblea successiva, da convocare entro otto giorni, a votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ri-

portato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

5. Dopo l'elezione il presidente dell'assemblea comunica al Consiglio nazionale e agli altri consigli interregionali l'esito delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti.

ART. 7.

(Durata in carica del consiglio — Sostituzioni).

1. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

3. I componenti subentrati ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo professionale può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 9.

(Cariche del consiglio).

1. Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca e presiede l'assem-

blea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo professionale e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di investigatore privato, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, e redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo professionale e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 12.

(Revisori dei conti).

1. Ogni ordine ha un revisore dei conti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

2. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le medesime modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei bilanci).

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno.

ART. 14.

(Assemblea straordinaria).

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo professionale dell'ordine. Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 15.

(Norme comuni per le assemblee).

1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il di-

sposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si applica il disposto dell'articolo 4.

SEZIONE II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.

ART. 16.

(Consiglio nazionale: composizione).

1. È istituito il Consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati.

2. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di un rappresentante per ogni ordine interregionale, e di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

3. L'elezione avviene ai sensi degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

4. Le assemblee per il rinnovo del Consiglio nazionale devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perché da parte dell'assemblea interregionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 17.

(Durata in carica del Consiglio nazionale — Sostituzioni).

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Al Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 18.

(Incompatibilità).

1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio interregionale e del Consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto ove non rinunci, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio interregionale.

ART. 19.

(Cariche).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario tesoriere. Designa inoltre un iscritto perché eserciti le funzioni di revisore dei conti.

ART. 20.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale, oltre alle eventuali competenze demandategli da altre disposizioni vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime parere, laddove ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli interregionali degli ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli interregionali ai sensi dell'articolo 23;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli interregionali degli ordini in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, dagli elenchi e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di propria competenza che deve essere approvato da parte del Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione che deve essere approvata da parte del Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese per il proprio funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione che deve essere approvata da parte del Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli interregionali dai rispettivi iscritti.

ART. 21.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre disposizioni vigenti in materia.

2. In caso di assenza od impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 22.

(Riunioni dei consiglieri).

1. Per la validità delle sedute di un consiglio interregionale o del Consiglio nazionale dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle

votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 23.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un consiglio interregionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 il Ministro di grazia e giustizia nomina, scegliendolo fra gli investigatori privati, un commissario straordinario che esercita le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dall'adozione del decreto di scioglimento.

CAPO II.

DELL'ALBO PROFESSIONALE

SEZIONE I.

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI E REGISTRI.

ART. 24.

(Albo professionale: istituzione).

1. Presso ogni consiglio dell'ordine interregionale è istituito l'albo professionale degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.

2. Gli investigatori privati che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo professionale di Roma.

ART. 25.

(Albo professionale degli investigatori privati: contenuto).

1. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero di grazia e giustizia, l'albo professionale degli investigatori privati.

2. L'albo professionale è diviso in due sezioni:

a) la prima, riguardante le persone fisiche;

b) la seconda, riguardante le società.

3. Per ogni iscritto alla sezione di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove si svolge l'attività. Per le società iscritte alla sezione di cui alla lettera b) del comma 2 devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.

4. Copia dell'albo professionale, a cura del Ministero di grazia e giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle preture circondariali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed ai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

5. A ciascuna persona fisica iscritta nell'albo professionale è rilasciata una tessera di identificazione.

ART. 26.

(Elenchi speciali e registri).

1. All'albo professionale degli investigatori privati sono annessi gli elenchi degli investigatori privati di nazionalità straniera di cui all'articolo 33, nonché il registro dei praticanti investigatori.

ART. 27.

(Iscrizione nell'albo professionale).

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale come persona fisica ai sensi della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 25, è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità di trattamento nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale;

g) aver svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno diciotto mesi;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale come persona giuridica, ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 25, è necessario che la società sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

b) avere l'oggetto sociale limitato all'attività di investigazione privata con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente od indirettamente il raggiungimento od il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) avere il presidente o chiunque abbia la legale rappresentanza che sia iscritto all'albo professionale, ed abbia esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

d) essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale ed in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo professionale;

e) avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. La domanda di iscrizione delle persone giuridiche, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

4. Le società di investigazione privata debbono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1, nonché dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 29.

ART. 28.

(Accoglimento e rigetto della domanda).

1. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio interregionale entro ses-

santa giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo professionale o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

ART. 29.

*(Modalità di iscrizione
nell'elenco dei professionisti).*

1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei professionisti deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di residenza, di cittadinanza e del casellario giudiziale;
- c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 32;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

3. Nel caso di condanna che non importi l'interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

ART. 30.

(Prova di idoneità professionale).

1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 27, comma 1,

lettera *h*), consiste in una prova scritta e in una prova orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.

2. Le materie oggetto di esame scritto e di un colloquio sono:

- a*) cultura generale;
- b*) elementi di diritto e procedura penale;
- c*) principi sull'attività di pubblica sicurezza;
- d*) nozioni di diritto commerciale e industriale.

3. Per la partecipazione alla prova di idoneità di cui al comma 1 occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Sono altresì ammessi alla prova, anche in difetto di titolo, coloro che hanno prestato per almeno due anni servizio come ufficiali o agenti di polizia con compiti investigativi.

4. Sono esonerati dalla prova di idoneità:

- a*) coloro che, già iscritti all'albo professionale, chiedano nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
- b*) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una società investigativa o abbiano per lo stesso periodo ricoperto funzioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
- c*) coloro che già siano stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigatore privato dalla normativa vigente.

5. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 31.

(Registro dei praticanti).

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 29. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui viene svolta la pratica, ai sensi dell'articolo 32, che ne comprova l'effettivo inizio.

ART. 32.

(Pratica investigativa).

1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo diciotto mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile dell'istituto o società gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 29.

2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

ART. 33.

(Società di investigazione e investigatori stranieri).

1. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di avere svolto per quattro anni l'attività di investigatore privato in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità, in proprio o come dipendenti o dirigenti di impresa esercente detta attività.

2. Il termine di quattro anni di cui al comma 1 è ridotto ad un anno se si è

ricevuta per l'attività di investigatore privato una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato e riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

3. L'interessato deve inoltre provare, tramite documento equipollente o dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *c)*, *b)*, *e)* ed *f)*.

4. Le società di cui all'articolo 27 che hanno sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nell'albo professionale degli investigatori privati con la stessa procedura prevista per le società che hanno sede legale in Italia.

5. Gli investigatori extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 se abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi reciprocità di trattamento.

6. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 29 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste reciprocità di trattamento.

SEZIONE II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE.

ART. 34.

(Trasferimenti).

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo professionale. In caso di cambiamento di residenza, l'investigatore privato deve chiedere il trasferimento nell'albo professionale del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'ordine procede di ufficio alla cancella-

zione dall'albo professionale dell'investigatore che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere l'investigatore nel proprio albo professionale.

ART. 35.

(Cancellazione dall'albo professionale).

1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo professionale in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, tuttavia, l'investigatore è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 33 e ne faccia domanda.

ART. 36.

(Condanna penale).

1. Debbono essere cancellati dall'albo professionale coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine inizia un procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 46.

ART. 37.

(Cessazione dell'attività professionale).

1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo professionale o dall'elenco quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'attività professionale svolta in modo continuativo.

ART. 38.

(Inattività).

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.

ART. 39.

(Reiscrizione).

1. L'investigatore privato cancellato dall'albo professionale può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando sia intervenuta la riabilitazione.

ART 40.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio).

1. Le deliberazioni del consiglio interregionale di cancellazione dall'albo professionale o dall'elenco, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 39, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

SEZIONE III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI INVESTIGATORE PRIVATO.

ART. 41.

(Esercizio della professione).

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore

privato se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 42.

(Contenuto dell'attività di investigatore privato).

1. Ai sensi della presente legge è investigatore privato chi esercita professionalmente e continuativamente, anche se non esclusivamente:

a) attività di sicurezza consistenti nella consulenza e studio sulle misure da adottare per la protezione di aziende e patrimoni, nonché per la difesa della proprietà industriale e commerciale;

b) ricerche ed informazioni per conto di privati;

c) investigazioni per conto di terzi al fine della raccolta di elementi probatori e della loro valutazione, in sede giudiziaria od arbitrale.

ART. 43.

(Incompatibilità).

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli investigatori privati ed a quelli degli avvocati, dottori commercialisti, agenti di cambio, ragionieri e periti commerciali, agenti di assicurazione.

2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività nell'ambito di persone giuridiche possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.

ART. 44.

(Tariffa professionale).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, fissa, modifica ed aggiorna la tariffa professionale. L'aggiornamento ha cadenza triennale.

ART. 45.

(Facoltà di astensione dal testimoniare).

1. Gli investigatori privati possono opporre il segreto professionale in sede di testimonianza, nel procedimento penale e in quello civile, su quanto appreso in relazione ad un incarico di indagine, negli stessi limiti consentiti al consulente tecnico delle parti.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 46.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli iscritti nell'albo professionale, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare che deve essere iniziato d'ufficio dal consiglio interregionale.

ART. 47.

(Competenze).

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio di cui al comma 1 il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

ART. 48.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine).

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 49.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio, previa audizione dell'incolpato assistito da un difensore. Esse sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo professionale.

ART. 50.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'investigatore privato all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.

2. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

3. Entro i trenta giorni successivi, l'investigatore privato al quale è stato ri-

volto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 51.

(Censura).

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 52.

(Sospensione).

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 53.

(Radiazione).

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'albo professionale, negli elenchi o nel registro.

ART. 54.

(Procedimento).

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

3. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 55.

(Provvedimenti disciplinari: notificazione).

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 56.

(Prescrizione).

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere o il decreto di condanna.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo 55, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione, se gli atti interruttivi sono molteplici la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 57.

(Reiscrizione dei radiati).

1. L'investigatore privato radiato dall'albo professionale o dagli elenchi a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il consiglio interregionale competente delibera sulla domanda di cui al comma 1; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 55.

CAPO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

ART. 58.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo professionale, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per gli interessati dal giorno in cui è notificato loro il provvedimento.

2. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 59.

(Procedimenti disciplinari).

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 54.

2. Si applicano per quanto non previsto al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55, comma 1.

ART. 60.

(Deliberazioni del Consiglio nazionale).

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo professionale, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia discipli-

nare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio.

ART. 61.

(Azione giudiziaria).

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 60 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio interregionale presso cui l'investigatore privato è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del tribunale è ammesso ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale competenti per territorio.

ART. 62.

(Procedimento).

1. Il tribunale e la corte d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero ed alle parti.

ART. 63.

(Ricorso per Cassazione).

1. Avverso le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.